

N. 1182

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CAMO, CIMMINO e COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996**

---

Nuove norme in materia di incendi nei boschi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno dei numerosi incendi boschivi, per lo più dolosi, ripropone inesorabilmente non soltanto il problema dell'adeguatezza delle misure sanzionatorie previste nel vigente sistema giuridico, ma anche quello relativo alla prevenzione degli incendi stessi.

La distribuzione del prezioso patrimonio naturale ed ambientale del nostro paese sta, infatti, anno dopo anno, assumendo dimensioni sproporzionate.

Da un lato, dunque, si rileva la necessità di provvedere ad un aggiornamento delle pene previste dagli articoli 423, e 449 del codice penale per evitare che le stesse perdano ogni vigore punitivo, dall'altro d'intervenire per potenziare l'attività di repressione e di prevenzione del fenomeno aumentando le pene previste al fine di responsabilizzare quanti si rendono colpevoli di tale delitto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 423 del codice penale le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «da dieci a quindici anni».

## Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice penale è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata di due terzi se l'incendio è commesso su boschi, selve o foreste».

## Art. 3.

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 449 del codice penale è aggiunto il seguente periodo: «o di incendio commesso su boschi, selve e foreste».

